

Milano, 6 dicembre 2023

Alle/Agli Iscritte e Iscritti UILCA GRUPPO INTESA SANPAOLO

Fondo sanitario e approfondimenti sugli impatti del rinnovo del contratto nazionale del credito sul cedolino stipendi

Fondo sanitario: figli e figlie a carico e non...cosa fare?

Lo Statuto del Fondo sanitario prevede alcuni adempimenti quando i figli e figlie, resi beneficiari delle prestazioni del Fondo, raggiungono la soglia *fatidica* dei 24 anni.

Fermo restando che i familiari (non solo figli/e) **NON** a carico e non residenti con l'iscritto principale o l'altro genitore **NON possono** rimanere iscritti al Fondo Sanitario e **devono** essere esclusi, qui di seguito la tabella che riepiloga gli adempimenti nelle diverse casistiche.

Che fare?	Fiscalmente a carico	NON fiscalmente a carico
Figl* fino a 24 anni	Non si deve fare nulla fino al 31/12 dell'anno in cui compiono 24 anni	Non si deve fare nulla fino al 31/12 dell'anno in cui compiono 24 anni perché il Fondo li considera <u>comunque a carico</u>
Figl* con più di 24 anni Si intendono figl* dal 1/1 dell'anno successivo in cui compiono 24 anni e anni seguenti	Dall'anno successivo in cui compiono 24 anni (e per tutti gli anni seguenti), entro ottobre, con apposita procedura, va comunicato il permanere del carico fiscale allegando copia della prima pagina del 730 redditi anno precedente	Dall'anno successivo in cui compiono 24 anni, entro ottobre, con apposita procedura va comunicata la perdita del carico fiscale allegando in procedura copia della prima pagina del 730 anno precedente o autocertificazione della perdita di carico fiscale dall'anno in corso (se dal 730 risultasse a carico). Allegare anche autocertificazione dello stato di famiglia che confermi la residenza nel nucleo dell'iscritto principale. Oppure Stato di Famiglia rilasciato dal Comune in caso di residenza con l'altro genitore.

Approfondimenti sugli impatti del Rinnovo del contratto nazionale del credito sul cedolino stipendi

Abbiamo approfondito con l'Azienda gli effetti degli aumenti economici ottenuti con il rinnovo del Contratto nazionale del credito.

In proposito l'Azienda:

- ha confermato che riconoscerà l'aumento di stipendio con riferimento all'inquadramento posseduto nel mese di dicembre, non procederà in assorbimento di eventuali *ad personam*, e riconoscerà l'importo *una tantum* con riferimento all'inquadramento posseduto alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo;
- precisato che non darà corso ad assorbimento di quanto salvaguardato alle colleghe e colleghi ex Ubi per effetto dell'accordo di armonizzazione, anche per quelle voci retributive che hanno scontato, in quanto di per sé assorbibili, a dicembre 2022 gli effetti dell'ultima tranche di aumenti del rinnovo del 2019.
- A tratto generale l'inquadramento posseduto ai fini del riconoscimento sia dell'aumento di stipendio che dell'importo *una tantum* è il livello indicato come qualifica contrattuale, nel caso in cui sia presente un diverso grado come qualifica economica è a tale livello che saranno riferiti gli aumenti discendenti dal rinnovo contratto.

Qui di seguito alcuni esempi di alcune casistiche concrete.

Caso assegno di equivalente importo

Chi percepisce un *assegno di equivalente importo* da dicembre avrà l'adeguamento dell'assegno agli aumenti del CCNL.

Esempio

Assegno del 32mo che equipara a quarto livello della terza area ⁽¹⁾: in tal caso ci sarà un adeguamento, con decorrenza dicembre, sia con riferimento all'aumento spettante rispetto all'inquadramento posseduto, sia rispetto al calcolo del differenziale che avverrà rispetto al nuovo livello economico del 3A4L.

Nel caso di terzo livello della terza area, per esempio, da dicembre sarà riconosciuto l'aumento correlato a tale livello e adeguato l'assegno che equipara al 3A4L.

Caso di ad personam di merito

Gli assegni *ad personam di merito* non sono assorbiti.

Esempio: caso di QD4 che percepisce anche un *ad personam di merito*. L'aumento di cui al rinnovato CCNL avrà l'effetto di adeguare il livello retributivo corrispondente all'inquadramento da QD4, resta invece invariato l'importo dell'assegno *ad personam*.

Caso di ad personam da consolidamento di indennità di ruolo

L'effetto degli aumenti derivanti dal CCNL rispetto a tutte le indennità previste dagli accordi che disciplinano i ruoli e percorsi professionali delle filiali (fisiche e digitali) e delle strutture centrali e di governance, è riconosciuto con decorrenza dicembre ed effetto da gennaio, in quanto le

¹ Cfr. Accordo Ruoli e percorsi professionali ([QUI](#)) articolo 9 c. 4: "Nel confermare la piena fungibilità nell'utilizzo del personale inquadrato dal 1° al 4° livello della categoria dei quadri direttivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del CCNL così come rinnovato con l'accordo 19 dicembre 2019, viene altresì confermata la piena fungibilità nell'ambito della terza area professionale e, pertanto, al personale in servizio inquadrato nella 3ª area professionale che abbia maturato 32 anni di servizio a partire dal 3° livello retributivo della 2ª area professionale, con un giudizio non negativo nell'ultimo anno, viene attribuito il trattamento economico CCNL corrispondente al 4° livello retributivo della 3ª area professionale."

indennità sono pagate il mese successivo con riferimento allo status del mese precedente. L'importo una tantum non sarà base di calcolo per l'indennità di ruolo.

Esempio 1

In caso di 3AL3 che percepisce una indennità come differenziale rispetto a un 3A4L:

- a dicembre percepirà l'aumento spettante relativo all'inquadramento 3A3L,
- da gennaio avrà una indennità che sarà ricalcolata ai sensi dell'accordo di rinnovo (ciò sia nel caso in cui l'accordo Ruoli e percorsi professionali definisca tale differenziale sia come raffronto con la RAL, che con il tabellare) rispetto ai nuovi livelli retributivi decorrenti da dicembre 2023.

Esempio 2

L'importo ad personam derivante dal consolidamento di indennità di ruolo di cui all'accordo Ruoli e percorsi professionali, trattandosi di un importo fisso, che di fatto fotografa uno status acquisito, non è toccato dagli aumenti.

Caso di QD1 che percepisce un assegno derivante dal consolidamento di indennità per differenziale con il livello QD2: percepirà l'incremento previsto dal nuovo CCNL sul grado posseduto (QD1), conservando inalterato il suo ad personam.

In linea generale quindi: sull'indennità ruolo che si sia consolidata entro il mese di novembre non si producono effetti (né in aumento, né in diminuzione). Da gennaio in poi le nuove retribuzioni sui diversi livelli inquadramentali definiranno la misura dei consolidamenti.

La Segreteria **UILCA** Gruppo Intesa Sanpaolo